


CASSAZIONE CIVILE, V SEZIONE, 19 ottobre 2012, n. 17948 — MERONE *Presidente* — VIRGILIO *Estensore* — ZENO P.M. (diff.) — Agenzia delle Entrate (Avv. Gen. Stato) - Fenice qualità per l'ambiente s.p.a. (avv. Salvini).

Cassa. parz. Trib. Piemonte, 18 febbraio 2010.

Società — Società di capitali — Cessione di azioni — Consistenza patrimonio sociale — Responsabilità dell'alienante — Clausole di garanzia (C.c. artt. 1427, 1490, 1497, 2355).

La cessione di azioni ha come oggetto "immediato" la partecipazione sociale e solo quale oggetto "mediato" la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; la disciplina giuridica del relativo contratto non si estende quindi alla consistenza o al valore dei beni costituenti il patrimonio sociale, a meno che le parti — per conseguire tale risultato — non abbiano predisposto un'espressa clausola rivolta a rafforzare, diminuire, od escludere convenzionalmente la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore delle azioni al valore dichiarato del patrimonio sociale (1).


(Massima non ufficiale)

 *Omissis*. — 2.4. In tema di vendita di azioni o quote di società, poi, è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale la consistenza patrimoniale della società rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente: invero, la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto "immediato" la partecipazione sociale e solo quale oggetto "mediato" la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Ne deriva che il difetto di qualità — previsto dall'art. 1427 c.c., come causa di annullamento, e dall'art. 1497 c.c., come causa di risoluzione del contratto — in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste attributive di un insieme di diritti ed obblighi in relazione a una società, può attenersi unicamente alla "qualità" dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in quanto esso non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, in grado di assumere rilievo giuridico solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali.

cui consegue l'acquisto della status di socio ed anche la misura della partecipazione del nuovo socio nella società — e vendita dell'intero patrimonio o di singoli beni della società: solo in quest'ultimo caso oggetto della vendita sono i beni della società (e, quindi, non possono non trovare applicazione le garanzie dovuta dal venditore, con riferimento al patrimonio sociale); nella vendita di azioni, la disciplina giuridica, invece, si ferma all'oggetto immediato e, cioè all'azione oggetto del contratto, mentre non si estende alla consistenza od al valore dei beni costituenti il patrimonio, a meno che l'acquirente, per conseguire tale risultato, non abbia fatto ricorso ad un'espressa clausola di garanzia, frutto dell'autonomia contrattuale, che consente alle parti di rafforzare, diminuire, od escludere convenzionalmente la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore dell'azione al valore dichiarato del patrimonio sociale (nei suddetti termini, Cass. nn. 26690 del 2006 e 16031 del 2007; cfr., anche, Cass. n. 10648 del 2010).

2.5. Venendo al caso di specie, con le tre clausole contrattuali in questione (rispettivamente rubricate come "Imposte", "Obblighi del venditore relativi alla mancata conformità delle proprietà" e "Attività di trattamento dei rifiuti") la società alienante ha garantito all'acquirente: a) l'insussistenza di sopravvenienze passive di tipo tributario; b) la conformità degli impianti alla normativa vigente; c) la copertura, con i ricavi annuali, dei costi fissi di gestione, in relazione all'inceneritore dei rifiuti di Melfi. Ed ha promesso di indennizzare i relativi oneri nel caso in cui — come poi avvenuto — detti elementi si fossero rivelati non rispondenti alla realtà.

Orbene, in base ai principi enunciati nei paragrafi precedenti, appare evidente che si tratta di convenzioni attinenti alla produttività ed alla consistenza economica del patrimonio della società ceduta. — *Omissis*.

 (1) La suprema Corte coglie l'occasione per ribadire il concetto secondo cui la minor consistenza patrimoniale della società, rispetto al prezzo pagato per le azioni compravendute, riscontrata dall'acquirente successivamente al trasferimento della quota, non consente, in mancanza di specifiche clausole di garanzia, l'applicabilità della normativa in materia di vizi redibitori della cosa compravenduta (artt. 1490 e 1497c.c.)¹.

Salvo rare eccezioni², la concezione secondo cui la vendita di azioni importerebbe ed equivarrebbe alla vendita del patrimonio sociale risulta oggi assolutamente superata³.

Il nocciolo della questione consiste nello stabilire se e quali tutele possa invocare il compratore che succes-

¹ Cass., 21 giugno 1996, n. 5773, in *Giur. It.*, 1997, I, 1, 163; e in *Banca Borsa*, 1997, II, 18, con nota di GALLETTI, *Brevi note in tema di vendita di quota sociale ed errore sui motivi*; Id., 16 febbraio 1977, n. 721, in *Giust. Civ.*, 1977, I, 1793; Trib. Milano, 4 giugno 1998, in *Giur. It.*, 1998, I, 2106; Id. Catania, 30 aprile 1997, in *Giur. Comm.*, 1999, II, 681, con nota di BANNA, *Cessione di quote sociali e «garanzie» del cedente*; Id. Pistoia, 20 aprile 1994, in *Società*, 1994, 1382, con nota di MARCINKIEWICZ; Id. Milano, 27 febbraio 1992, in *Giur. It.*, 1992, II, c. 424; Id. Milano, 3 ottobre 1991, in *Giur. Comm.*, 1993, II, 434, con nota di ROMAGNOLI, *Cessione di partecipazioni nella società di capitali: annotazioni sulla tutela dell'acquirente*; App. Milano, 15 marzo 1991, in *Società*, 1991, 969, con nota di CARNEVALI; Trib. Milano, 6 luglio 1989, in *Giust. Civ.*, 1989, I, 2468; Id. Milano, 17 aprile 1989, in *Società*, 1989, 939, con nota di CARNEVALI. Inoltre hanno affrontato specificamente il tema in questione, aderendo all'opinione espressa dalla Cassazione: PANZARINI, *La tutela dell'acquirente nella vendita dei*

titoli di credito, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, 288; PODDA, *Bad deals: acquisto di partecipazioni societarie e garanzie del venditore*, in *Quadrimestre*, 1990, 561; *contra* PONTI, *Cessione di partecipazioni sociali e di aziende. Analogie e differenze*, in *Società*, 1993, 336.

² Trib. Milano, 27 giugno 1988, in *Riv. Not.*, 1989, II, 463, in cui l'organo giudicante ha assimilato la vendita dell'intero pacchetto azionario ad una vendita immobiliare in considerazione della circostanza che l'immobile costituiva l'unico valore facente parte del patrimonio della società, nonché in *Società*, 1988, 1164, con nota critica di ROVELLI.

³ Cass., 29 agosto 1995, n. 9067, in *Banca Borsa*, 1997, II, 18, con nota di GALLETTI, cit., nonché in *Giust. Civ.*, 1996, I, 1049, con nota di VIDIRI, *Vendita di titoli azionari, errore su qualità essenziale e presupposizione*; Id., Sez. lav., 15 ottobre 1991, n. 10829, in *Foro It.*, 1991, I, c. 3031; Id., Sez. lav., 5 febbraio 1991, n. 1098, *ibid.*, c. 3032; Id., 23 gennaio 1986, n. 423, in *Giur. Comm.*, 1986, II, 277; Id., 21 giugno 1974, n.

sivamente riscontri una consistenza patrimoniale, quantitativa o qualitativa, diversa da quella presupposta, nell'ipotesi in cui l'alienante non abbia espressamente assunto alcuna garanzia in proposito.

Le soluzioni adottate da dottrina e giurisprudenza sono state diverse.

In un primo tempo, si è cercato di tutelare il compratore sostenendo talora la tesi della società usata quale mero strumento per lo smobilizzo di beni sociali, talora la tesi del negozio indiretto.

Tuttavia, queste tesi sostenevano che le azioni sono «titoli rappresentativi della cosa» o «beni di secondo grado» e per le quali il trasferimento può essere un mezzo semplice ed economico per trasferire i beni sociali⁵. Tali orientamenti non hanno trovato un seguito in giurisprudenza, essendo, infatti, le sporadiche sentenze che avevano tentato questa via, successivamente riformate o cassate.

Costituiscono, invece, il punto di partenza nell'elaborazione della giurisprudenza, quelle tesi che evidenziano il principio che la vendita delle azioni non può identificarsi con l'alienazione del patrimonio sociale. Pertanto il venditore delle azioni non risponde, senza un patto contrario, dell'evizione e delle passività che si riferiscono al patrimonio stesso⁶.

È in tal senso la posizione della giurisprudenza di merito successiva⁷. Anche in dottrina⁸ la stragrande maggioranza degli autori, in sintonia con la citata giurisprudenza, sostiene che la vendita di azioni consiste nel trasferimento della partecipazione sociale e non realizza un trasferimento né totale né parziale del pa-

trimonio sociale, anche se il trasferimento delle azioni o delle quote era stato considerato dalle parti come un mero strumento per il trasferimento dei beni sociali ed anche se il prezzo delle azioni era stato determinato sulla base di una stima dei beni sociali. Ne consegue che in mancanza di un'esplicita garanzia da parte del venditore, circa la consistenza e le caratteristiche reddituali del patrimonio sociale, il compratore non potrà invocare l'applicazione della disciplina dei vizi e dei difetti di qualità (artt. 1490 e 1497 c.c.) qualora riscontri, successivamente, l'esistenza di minusvalenze dei titoli o di passività che ne riducano consistentemente il valore.

La seconda via percorsa per tutelare il compratore, in mancanza di espresse garanzie, si esplica nel valutare la minore consistenza del patrimonio sociale, rispetto a quello considerato dalle parti, come un vizio del consenso. In tal senso, dottrina e giurisprudenza ritengono che qualora il venditore abbia tratto in inganno il compratore circa la consistenza o le caratteristiche dei beni sociali, il contratto di compravendita di azioni è annullabile per dolo determinante; si precisa che occorrerebbe il *dolus malus* del venditore, e cioè che il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnati da artifici e raggiri tali da carpire il consenso di una persona di media avvedutezza⁹.

Una terza via è stata percorsa da coloro che sostenevano che in tali situazioni l'acquirente attore possa ricorrere alla teoria della presupposizione¹⁰.

Perché si possa configurare la presupposizione, essa

1836, in *Giust. Civ.*, 1975, I, 832; App. Milano, 5 giugno 1990, in *Giur. It.*, 1991, I, 2, 387; in dottrina negano che i beni sociali costituiscano l'oggetto del patrimonio sociale: GRECO, *Le società di comodo e la vendita delle loro azioni*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1935, II, 132; FERRI, *Incidenza delle obbligazioni sociali nei rapporti fra cedente e cessionario*, in *Foro It.*, 1936, I, c. 712 e segg.; PANZARINI, *op. cit.*, 252 e segg. e 287; ROSSI, *Persona giuridica, proprietà e rischio d'impresa*, Milano, 1967, 18; DI SABATO, *Manuale delle società*, 1984, 315-316; ANGELICI, *La circolazione della partecipazione azionaria*, in *Tratt. SPA* a cura di Colombo, Portale, II-1, Torino, 1991, 368; M. CAMPOBASSO, *Vendita del pacchetto azionario di società in liquidazione per perdite*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1996, 379; SCARSO, *La responsabilità del venditore di partecipazioni sociali nel diritto italiano e tedesco*, in *Riv. Società*, 1999, 459 e segg.

⁴ App. Milano, 21 ottobre 1933, in *Riv. Dir. Comm.*, 1935, II, 122; Trib. Milano, 27 giugno 1988, in *Società*, 1988, 1164, con nota critica di ROVELLI.

⁵ MOSSA, *La vendita dell'impresa sociale*, in *Annali Dir. Comp.*, VII, 1932, 159; ASCARELLI, *Riflessioni in tema di titoli azionari e società tra società*, in *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, 219 e segg.; BRUNETTI, *Sequestro giudiziario dell'azionista e vendita del pacco delle azioni della società*, in *Monitor Trib.*, 1946, 85.

⁶ Cass., 29 marzo 1935, in *Riv. Dir. Comm.*, 1935, II, 411, e App. Bologna, 21 novembre 1935, *ivi*, 1936, II, 113, ove recepiscono le critiche mosse da P. Greco alla celebre sentenza Raggio (Cass., 27 luglio 1933, in *Riv. Dir. Comm.*, 1935, II, 121, con nota di GRECO, *Le società di comodo e la vendita delle loro azioni*, *ibid.*, 133 e segg.).

⁷ Trib. Pistoia, 20 aprile 1994, in *Rep. Giur. It.*, 1994, voce "Società", n. 601, e, per la motivazione, in *Società*, 1994, 1382; Id. Milano, 9 novembre 1992, in *Giur. It.*, 1992, I, 2, 677; Id. Milano, 3 gennaio 1991 e 27 febbraio 1992, *ibid.*, II, 413 e 425; Id. Milano, 12 dicembre 1991, in *Società*, 1992, 822; Id. Milano, 3 ottobre 1991, in *Foro It.*, 1992, I, 1583; App. Milano, 5

giugno 1990, in *Giur. It.*, 1991, I, 2, 387; Trib. Milano, 6 luglio 1989, in *Giust. Civ.*, 1989, 2468; Id. Milano, 17 aprile 1989, in *Società*, 1989, 939. Nella giurisprudenza di legittimità *ex plurimis*, Cass., 28 gennaio 1986, n. 423, in *Giur. Comm.*, 1986, II, 277; Id., 16 febbraio 1977, n. 721, in *Giust. Civ.*, 1977, I, 1793; Id., 21 giugno 1974, *ivi*, 1975, I, 832.

⁸ CAGNASSO-IRRERA, *Il trasferimento della partecipazione di controllo nelle società di capitali*, Torino, rist. 1994, 67 e segg.; BONELLI, *Giurisprudenza e dottrina su acquisizioni*, in AA.VV. *Acquisizioni di società e dei pacchetti azionari di riferimento* a cura di Bonelli, De André, Milano, 1990, 5 e segg.; DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1992, 368 e segg.; FERRI, *Le società*, in *Tratt. Dir. Civ.* a cura di Vassalli, Torino, rist. 1987, 490 e segg.; MARCINKIEWICZ, *Inadempimento contrattuale del promissario acquirente di tutte le quote sociali*, in *Società*, 1994, 1386 e segg.; ROVELLI, *Garanzie nella compravendita del pacchetto azionario*, *ivi*, 1991, 484 e segg.; CARNEVALI, *Garanzie nella cessione di quote sociali*, *ibid.*, 971 e segg.; SBISA, *Società per azioni*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1990, 1086; e, da ultimo, ma con qualche interrogativo in più, COTTINO, *Diritto societario*, Padova, 2011, 312-14.

⁹ Cass., 29 agosto 1991, n. 9227, in *Società*, 1992, 763, con nota di CARBONE, *Raggiri e artifici nella compravendita di azioni non quotate in borsa*; Id., 28 ottobre 1993, n. 10718, in *Corriere Giur.*, 1994, 3, 351, con nota di COLOMBO, *Vendita di azioni e raggiri del venditore*. In dottrina cfr. GRECO, *Le società di comodo e la vendita delle loro azioni*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1935, II, 137; ASCARELLI, *In tema di vendita di azioni e responsabilità degli amministratori*, in *Foro It.*, 1953, 1629; ROMANO-PAVONI, *In tema di azioni e quote di società: vendita di aliud pro alio?*, in *Banca Borsa*, 1952, II, 158; PANZARINI, *La tutela dell'acquirente nella vendita dei titoli di credito*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, 287.

¹⁰ Così Cass., 3 dicembre 1991, n. 12921, in *Giur. It.*, 1992, I, 2, 2210.

non dovrebbe però presentare carattere di incertezza e dovrebbe essere comune ad entrambi i contraenti¹¹.

Per quanto concerne, infine, la possibilità per il compratore di una partecipazione sociale di ottenere l'annullamento del contratto per errore sulla consistenza patrimoniale della società, essa è quasi sempre stata respinta sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, sulla base delle seguenti argomentazioni.

Innanzitutto, l'errore di valutazione sulla consistenza del patrimonio sociale sarebbe un errore che non è essenziale in quanto non cadrebbe né sull'identità dell'oggetto della prestazione né su una qualità delle azioni. Infatti, oggetto della prestazione sono le azioni e non già i beni che compongono il patrimonio della società; inoltre, «l'errore sul valore» è irrilevante in quanto, secondo il comune apprezzamento, possono essere determinanti del consenso solo quelle qualità che attengono alla funzione tipica delle azioni di società¹², e cioè: l'insieme delle facoltà e dei diritti patrimoniali ed amministrativi che qualificano lo status di socio. Infine, l'errore sulla consistenza del patrimonio sociale non sarebbe facilmente «riconoscibile» dall'altro contraente (art. 1428 c.c.); infatti, la determinazione del prezzo delle azioni dipende in misura non irrilevante dagli apprezzamenti soggettivi degli acquirenti.

Una parte della dottrina ha tuttavia prospettato la configurabilità di un'ipotesi di *aliud pro alio* quando — pur mancando nel contratto un qualsiasi riferimento ai beni sociali — le azioni siano relative ad una società fallita o già sciolta, mentre il compratore le riteneva *in bonis*¹³. Infatti, si verserebbe nell'ipotesi dell'*aliud pro alio* quando l'oggetto della società risulti diverso da quello considerato dalle parti in sede di contrattazione e secondo un criterio più duttile, anche quando la cosa manchi delle qualità necessarie per assolvere alla sua normale funzione socio-economica o a quell'altra funzione assunta dalle parti come essenziale, avuto riguardo al concreto bisogno che determina il compratore all'acquisto¹⁴.

La giurisprudenza, negli ultimi anni, ha costantemente recepito l'orientamento della sentenza che si annota.

È utile, però, porsi il seguente quesito: ai fini della rilevanza della consistenza patrimoniale, come causa di annullamento o risoluzione del contratto di trasferimento delle partecipazioni sociali, occorre che il cedente si sia assunto nei confronti del cessionario una garanzia esplicita o, in presenza di determinate enunciazioni di fatto contenute nel contratto, questa garanzia può ritenersi implicita?

Su questo punto si segnalano due pronunce che di seguito si riassumono:

¹¹ Cass., 4 agosto 1988, n. 4825, in *Giur. It.*, 1989, I, 1, 67; Id., 6 giugno 1985, n. 3366, in *Mass. Giur. It.*, 1985.

¹² Così Cass., 17 febbraio 1977, n. 721, in *Giur. Civ.*, 1977, I, 1793; App. Milano, 15 marzo 1991, in *Società*, 1991, 969; Id., 13 aprile 1951, in *Foro It.*, 1951, I, 607.

¹³ App. Milano, 13 aprile 1951, in *Foro It.*, 1951, I, 607; Cass., 14 febbraio 1963, n. 325, in *Giust. Civ.*, 1963, I, 743.

¹⁴ ROLLI, *Cessione di partecipazioni societarie e tutela del compratore: aliud pro alio datum*, in *Contratti e Impresa*, 1994, 183 e segg.; CALVO, *Il trasferimento della «proprietà» nella compravendita di titoli azionari*, *ivi*, 1993, 1102 e segg.;

— la cessione della partecipazione societaria totale di una società titolare di un'azienda alberghiera, qualora manchi la licenza per l'esercizio dell'attività, dà diritto al cessionario di agire con l'art. 1497 c.c. anche se la garanzia sia solo implicita e cioè ricavabile dalla normale destinazione economica dell'azienda stessa¹⁶;

— la cessione delle partecipazioni sociali di una società titolare di un'azienda consistente in un bar-tabaccheria tra le obbligazioni dell'alienante è «implicitamente» ricompresa la garanzia di esistenza e regolarità della licenza di polizia¹⁷.

È allora evidente come la Cassazione, in queste sentenze, pur ribadendo che il caso di cessione delle partecipazioni societarie l'oggetto immediato era lo status *socii* e non il patrimonio della società, comunque, attraverso la figura della garanzia implicita, ha valorizzato l'oggetto mediato e indiretto del contratto consentendo l'impugnazione di questo con le azioni di annullamento o risoluzione laddove, anche senza una espressa garanzia al riguardo concessa dal cedente al cessionario, l'azienda della società non potesse essere utilizzata per mancanza di licenze o autorizzazioni amministrative necessarie per il suo esercizio.

La più recente giurisprudenza¹⁸, invece, ribadisce la presenza di garanzie specifiche ed espresse per consentire l'impugnazione del contratto di cessione con l'azione di annullamento o risoluzione per grave inadempimento imputabile al cedente.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

APPELLO MILANO, 16 novembre 2012. — TARANTOLA *Presidente* — VIGORELLI *Relatore* — Spreafico (avv. Limi) - Conservatore Archivio notarile di Como e Ministero della Giustizia (Avv. Gen. Stato).

Notaio — Responsabilità disciplinare — Atto non manifestamente contrario a norme imperative (L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28).

Società — Società a responsabilità limitata — Procura generale a terzi (C.c. artt. 2384, 2475 *bis*).

Non è manifestamente contrario a norme imperative, e quindi non integra gli estremi della responsabilità disciplinare prevista dall'art. 28 L. Not., un atto la cui illegittimità sia discussa (1).

Nella società di capitali l'organo amministrativo non può conferire a terzi una procura generale (2).

Omissis. — **Fatto e Diritto.** Premesso che il Capo dell'Archivio contestava al notaio Spreafico il contenuto della procura ricevuta il 30 giugno 2009 (n. 3093) conferita dal notaio Spreafico al notaio Greco-Cottino, Artt. 1470-1547, *Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca*, Bologna-Roma, 1981, 247.

¹⁶ Cass., 12 novembre 1979, n. 5844, in *Rep. Foro It.*, 1979, voce «Vendita», 65; Id., 31 marzo 1987, n. 3093, *ivi*, 1987, voce cit., n. 73.

¹⁷ Cass., 20 febbraio 2004, n. 3370, in *Giur. Comm.*, 2005, II, 130.

¹⁸ Cass., 23 febbraio 2000, n. 2059, in *Nuova Giur. Comm.*, 2002, I, 209.

¹⁹ Cass., 19 luglio 2007, n. 16031, in *Giur. Comm.*, 2008, I, 103; Id., 3 maggio 2010, n. 10648, in *Giust. Civ. Mass.*, 2010, 5, 665.